COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

Nr. Verde 800 033337

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

SERVIZIO TRIBUTI

Nr. 226 del 26/04/2016 Registro Pubblicazioni Albo Pretorio Comunale.

Nr. 91 del 26/04/2016 Registro Generale Determine

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO II

Nr. 01 del 26/04/2016

OGGETTO: RUOLO PRINCIPALE TARI ANNO 2016 (APPROVAZIONE)

L'Anno duemilasedici , il giorno ventisei del mese di Aprile nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- Che la legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) ha stabilito l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TARI, TASI ed IMU;
- Che il comma 704, art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES;

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC;

VISTA la delibera di "Nomina Funzionario Responsabile della I.U.C. Imposta Unica Comunale"

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:
- a) per quanto riguarda la TARI:
- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;

- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- b) per quanto riguarda la TASI:
- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
- 683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
- 688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.
- 689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

CHE sono fissate per l'anno 2016 le scadenze di versamento come risulta dai regolamenti:

- 1) per la componente TARI (tributo servizio rifiuti)
 - n. 4 RATE con scadenza:
 - 31 MAGGIO
 - 31 LUGLIO
 - 30 SETTEMBRE
 - 30 NOVEMBRE

E con scadenza unica rata 31 MAGGIO 2016

Dato atto che per l'anno 2016 trova applicazione il metodo normalizzato per la definizione e la ripartizione dei costi per la parte fissa e variabile della tariffa e delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani è quello previsto dal D.P.R. 158/99;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto **dal Regolamento IUC** si rinvia alle norme legislative inerenti **l'imposta unica comunale (IUC)** ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

PREMESSO che il termine, per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 e dei relativi allegati, è fissato al 31 Dicembre 2015, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che il combinato disposto dell'art. 2, comma 1, del D.M. Interno del 28 ottobre 2015 (G.U. n. 254 del 31/10/2015) e del D.M. Interno del 01/03/2016 (G.U. n. 55 del 07/03/2016), ha prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio 2016;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTA la delibera di C.C. nr. 08 del 20/04/2016 avente ad oggetto l'approvazione del piano finanziario e tariffe per la componente TARI 2016;

VISTA la delibera di C.C. nr. 2 del 29/04/2014 avente ad oggetto l'approvazione del Regolamento IUC; VISTO il ruolo predisposto per la riscossione della TARI per l'anno 2016; Tutto ciò premesso;

DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare il ruolo (non pubblicato per motivi di privacy e depositato agli atti d'ufficio) per la riscossione della TARI anno 2016 per:
- Tributo

Euro 280.138,66

- Addizionale provinciale

Euro 14.006,77

Di dare atto:

- che la quota spettante all' Amministrazione Provinciale nella misura del 5% pari ad Euro 14.006,77 per l' Anno 2016 verrà versata a cura dell' ufficio ragioneria del Comune direttamente all' Amministrazione Provinciale;
- 3) Di procedere agli ulteriori adempimenti previsti dagli artt. Da 276 a 286 del vigente T.U.F.L e successive modificazioni nonché la consegna alla ditta incaricata del ruolo per l'invio ai contribuenti degli avvisi di pagamento relativi alla TARI 2016;
- 4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del DiLgs. n. 267/00.

Il Responsabile del Servizio

Dott. Francesco Neri

Orssaciata copucia

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it) accessibile al pubblico, in data odierna al n. 217 je vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Pignataro Interamna, lì 26/04/2016

SECONDA SECOND

Il Responsabile del Servizio

Dott. Francesco Meri